

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: . Integrazione e rettifica determina n. 683 del 15.10.2014**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) di rettificare lo schema di convenzione allegato alla determina dg Asur n.683/2014, dando atto che il procuratore institore della Solidale Coopertiva Sociale, con poteri di stipula, rinnovo e rescissione delle convenzioni e contratti con enti pubblici e privati, è il Dott. Vito Franchino, nato a Bari il 26 giugno 1984;
- 2) di confermare la delega al Direttore dell'Area Vasta 1 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto con le rettifiche apportate;
- 3) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio AV1;
- 4) di confermare la nomina di responsabili dell'esecuzione del contratto, per l'Area Vasta 1: Il Dr. Leonardo Badioli, Direttore del DSM, per la parte tecnico sanitaria e il Dott. Francesco Angioni, Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaleiera AV1, per la parte amministrativa;
- 5) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. ssa Nadia Storti)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Alessandro Marini)

La presente determina consta di n. 12 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

AREA VASTA N. 1  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

Si redige il presente documento istruttorio su conforme mandato della Direzione di Area Vasta

***Normativa di riferimento***

- DPCM 14/2/01 e s.m.i. che approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria stabilendo all'art. 4, comma 1, che la "regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi";
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
- DPCM 21/5/01 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- D.G.R.M. n. 132 del 6 /7/2004 recante "Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006"
- D.G.R. Regione Marche n. 1011 del 09/07/2013: Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.
- D.G.R. Regione Marche n. 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale
- D.G.R. Regione Marche n. 1260 del 09/09/2013 avente ad oggetto: modello assistenziale integrato per la residenzialità dell'area sanitaria extra ospedaliera e socio sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale: istituzione tavolo di confronto;
- D.G.R. Regione Marche n. 1742/2013 avente ad oggetto: modello assistenziale integrato per la residenzialità dell'area sanitaria extra ospedaliera e socio sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale – modifiche alla DGR 1260/2013;
- D.G.R. Regione Marche n. 1331/2014 avente ad oggetto: Accordo tariffe assistenza residenziale e semi residenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica alla DGR n. 1011/2013;
- Determina Direttore Generale Asur n. 683 del 15.10.2014.

***Motivazione***

***Su mandato del Direttore di Area Vasta 1 si redige il presente documento istruttorio:***

Con Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 683 del 15.10.2014 è stata adottata la convenzione con la Residenza Psichiatrica e la Residenza Protetta "Casa Godio" di Pergola per l'erogazione di prestazioni psichiatriche e di salute mentale.

Per mero errore materiale nello schema di convenzione della suddetta determina è stato indicato quale legale rappresentante della Solidale Cooperativa Sociale quello del Signor Rugiano Paolo;

La Solidale Cooperativa Sociale ha comunicato che, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 25 aprile 2013 la Sig.ra Vitale Carmela, nata a Cosenza il 14.06.1973 è stata nominata Amministratore Unico con tutti i poteri di Legale Rappresentante, la quale in data 20 settembre 2013 ha nominato il Dott. Vito Franchino, nato a Bari il 26 giugno 1984, procuratore institore conferendogli, tra l'altro, il potere di stipulare, rinnovare e rescindere convenzioni e contratti fino ad un importo di euro cinque

milioni per operazione, con enti pubblici e privati, così come risulta da copia della procura institoria registrata alla Agenzia delle entrate di Catrovillari in data 20.09.2013 ed agli atti del presente procedimento.

In data 14.11.2014 l'Asur Area Vasta 1 ha proceduto a chiedere alla Solidale Cooperativa sociale gli adempimenti previsti dalla suddetta determina n. 683/dgAsur nonché all'invio in doppio originale, della proposta del contratto nei termini previsti nella determina stessa.

In data 28.11.2014 l'Amministratore unico di Solidale Cooperativa Sociale rappresentava delle criticità da dirimere su un aspetto specifico del contratto: la decorrenza della diminuzione della tariffa per la Residenza Sanitaria Psichiatrica "livello assistenziale SRP 2" da euro 180,00 a euro 128,00 così come stabilito nella nota del Dirigente Servizio Salute della Regione Marche in data 18.09.2014.


In sostanza, nella suddetta nota, la Solidale Cooperativa Sociale rappresentava che, a fronte di una diminuzione della tariffa nei termini sopra detti, dovessero parallelamente essere nuovamente parametrati anche i livelli assistenziali e, tenuto conto che fino a quel momento per continuità contrattuale ed assistenziale, si era provveduto ad erogare prestazioni sanitarie relative alla Residenza Sanitaria Psichiatrica secondo i previgenti standards assistenziali parametrati alla tariffa di euro 180,00 giornaliera per assistito, non si poteva stabilire che la decorrenza della diminuzione della tariffa fosse retroattiva alla data del 01.01.2014.

Al fine di giungere ad una soluzione condivisa della questione sono intercorsi da allora vari incontri, nell'ultimo dei quali, avvenuto in data 22.10.2015, si è preso atto della disponibilità della Solidale Cooperativa Sociale a procedere alla firma della convenzione riferita all'anno 2014 alle condizioni contenute nella determina del Direttore Generale Asur Marche n. 683 del 15.10.2014, così come risulta nella nota del 02.11.2015, acquisita al protocollo Av1 n. 87836 del 03.11.2015, allegata al presente atto; tale proposta è stata convalidata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale AV1 Dr. Leonardo Badioli con dichiarazione posta in calce alla medesima.

Per quanto sopra si propone di adottare la seguente proposta di determina:

- 1) di rettificare lo schema di convenzione allegato alla determina dg Asur n.683/2014, dando atto che il procuratore institore della Solidale Coopertiva Sociale, con poteri di stipula, rinnovo e rescissione delle convenzioni e contratti con enti pubblici e privati, è il Dott. Vito Franchino, nato a Bari il 26 giugno 1984;
- 2) di confermare la delega al Direttore dell'Area Vasta 1 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto con le rettifiche apportate;
- 3) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio AV1;
- 4) di confermare la nomina di responsabili dell'esecuzione del contratto, per l'Area Vasta 1: Il Dr. Leonardo Badioli, Direttore del DSM, per la parte tecnico sanitaria e il Dott. Francesco Angioni, Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaleiera AV1, per la parte amministrativa;
- 5) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1 ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.

*Il Responsabile del Procedimento*  
*Dott. Gaetano Panebianco*



**Attestazione del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera**

Il Direttore della UOC Direzione amministrativa ospedaliera AV1 attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della presente proposta di determina e ne propone l'adozione.

*DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA*

*Il Direttore*

*Dott. Francesco Angioni*



**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE**

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si atteso che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l'Area Vasta


*IL DIRIGENTE U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE*

*Dott. ssa Anna Olivetti*



*IL DIRIGENTE U.O.C. BILANCIO*

*Dott. ssa Laura Cardinali*



Allegato A) Schema di Convenzione

Allegato B) nota Solidale Cooperativa Sociale (in forma cartacea)

- ALLEGATI -

Allegato A) Determina DG Asur n.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra l'ASUR Marche con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – cod. fisc. e partita IVA 02175860424, rappresentata da Direttore di Area Vasta 1, Dott. Carmine Di Bernardo, in qualità di delegato del Direttore Generale Asur Dott. Alessandro Marini (di seguito denominata “Area Vasta

e

La Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via A. Ponchielli nr. 85 titolare della Struttura “Casa Godio”, articolata in un modulo di Residenza Protetta per Disabili mentali di n. 10 posti letto e in un modulo di Residenza Psichiatrica di n. 10 posti letto per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, rappresentata dal Dott. Vito Franchino, nato a Bari il 26 giugno 1984 in qualità di Procuratore institore

Premesso che

La Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via G. Giolitti n. 63, ha ottenuto dalla Regione Marche, con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettive di Ricerca, n. 283/AIR del 29/11/2010, l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000 per la struttura Residenza Psichiatrica “CASA GODIO”: livello erogabile SRP2.1, situata nel Comune di Pergola (PU), Via Paola Godio n. 12 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto.

In tale struttura residenziale psichiatrica coesiste anche un altro modulo assistenziale di natura socio sanitaria identificabile, ex DGRM n. 1011/2013, con il codice di livello intensità assistenziale SRP3. 1 erogato nella Comunità Protetta: autorizzazione del Capo Settore Servizi alla Persona del Comune di Pergola n. 1 del 30/10/2009 all'esercizio della struttura Residenza Protetta Disabili Mentali “CASA GODIO” situata nel Comune di Pergola (PU), Via Paola Godio n. 12 per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto,

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene si stipula quanto in appresso:

ART. 1  
(ammissione)

L'ammissione nei due moduli di Residenza Psichiatrica e di Residenza Protetta della struttura residenziale “CASA GODIO” situata nel Comune di Pergola (PU) avviene da parte del Direttore del DSM cui il soggetto che presenti patologie psichiatriche risiede. Il Direttore del DSM deve dare comunicazione formale dell'inserimento alla Direzione Amministrativa Ospedaliera addetta alla gestione amministrativa del presente atto.

Gli inserimenti possono essere effettuati nella Residenza Psichiatrica “CASA GODIO” (SRP2.1 ) sino al limite massimo di numero 10PL, pari alla dotazione accreditata con decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettive di Ricerca n. 283/AIR del 29/11/2010.

Gli inserimenti possono essere effettuati nella Residenza Protetta “CASA GODIO” sino al limite massimo di numero 10PL, pari alla dotazione di cui all’autorizzazione del Capo Settore Servizi alla Persona del Comune di Pergola n. 1 del 30/10/2009.

ART. 2  
(permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto inserito il Direttore del DSM inviante avrà l’onere di elaborare un programma terapeutico nel quale dovranno essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura. Il programma terapeutico individuale, inoltre, dovrà indicare il periodo di permanenza nella struttura che dovrà risultare conforme alle indicazioni nazionali e regionali in materia. Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Dipartimento di salute mentale.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui tale permanenza sia disposta dalla Magistratura. In questi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della magistratura stessa.

ART. 3  
(verifiche periodiche)

Il Direttore del DSM inviante verifica periodicamente l’andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative. La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore del DSM cui la stessa territorialmente insiste.

ART. 4  
(conclusione del programma)

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del servizio inviante verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del servizio inviante invia una nuova lettera d’impegno indicando la data della prevista dimissione, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione Amministrativa Ospedaliera che ha l’onere di gestire amministrativamente la convenzione in oggetto.

Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Direttore del Servizio inviante ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

ART. 5  
(formazione)

La ASUR/AV n. 1 dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 6  
(finanziamenti)

L' ASUR , corrisponde alla Casa Godio, per effetto della presente convenzione, la tariffa di € 128,00, (iva compresa se dovuta) per ogni giornata di effettiva degenza nel modulo di Residenza Psichiatrica SRP2 e la somma di € 48,00 (iva compresa), corrispondente al 40% della tariffa di euro 120,00, con la restante quota alberghiera a carico dell'ospite o di chi è tenuto per legge per ogni giornata di effettiva degenza nel modulo di Residenza Protetta, fino ad un tetto massimo insuperabile di spesa € 650.430,00 (iva compresa), corrispondente al tetto dell'anno 2013 ridotto del 1% ai sensi della DGRM n. 1750/2013, così costituito:

€ 135.517,10, corrispondente alla quota storica di pertinenza dell'Area Vasta 1 relativamente al modulo (SRP3. 1) Residenza Protetta Casa Godio;

€ 300.000,00 di cui al finanziamento regionale prot 664240 del 18.09.2014 finalizzato alla copertura complessiva dei 10 posti letto del modulo SRP2 Struttura Residenziale psichiatrica Casa Godio;

Fino al raggiungimento della somma residua di € 214,912,90 per il rientro degli utenti inseriti fuori Regione finanziato con il risparmio derivante dal rientro stesso che sarà oggetto di successivo atto giuridico di inserimento e relativo carico della spesa dell'Area Vasta che inserisce l'utente.

Le parti stabiliscono che la retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza del soggetto in struttura. I pagamenti sono effettuati con periodicità trimestrale, non oltre novanta giorni dalla ricezione della contabilità mensile dei ricoveri e della conseguente fattura.

All'Area Vasta n. 1 non potranno essere addebitate e/o richieste somme a nessun titolo derivanti dal trattamento di utenti/pazienti non appartenenti alla regione.

Le parti stabiliscono altresì che le tariffe suddette così pattuite saranno automaticamente adeguate a seguito disposizione regionali che scaturiranno dalla conclusione dei lavori del tavolo regionale in materia di tariffe DSM

ART. 7  
(trasmissione di dati informativi)

La struttura residenziale si impegna a trasmettere al Direttore della Struttura inviante, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 2), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta,

con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dalla struttura stessa.

ART. 8  
(documentazione a corredo)

CASA GODIO s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nella Residenza Psichiatrica, precisando a fianco di ciascun nominativo la qualifica professionale posseduta e la tipologia del rapporto di lavoro intercorso.

Gli operatori che intrattengono rapporto di lavoro con CASA GODIO non potranno avere rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN.

CASA GODIO deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del Responsabile della struttura. Il predetto elenco, costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

ART. 9  
(contribuzioni ex L.266/2005)

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

ART. 10  
(Privacy)

Il personale di CASA GODIO non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati personali strettamente pertinenti le finalità, i servizi e gli obblighi oggetto del presente accordo non possono essere utilizzati da CASA GODIO per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Con la sottoscrizione del modulo, allegato n. 1 al presente accordo, con cui l'ASUR/AV1 nomina la il legale rappresentante di CASA GODIO quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, lo stesso si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'ambito ed in relazione alla attività di collaborazione oggetto di intesa, sia svolto anche da parte di tutti gli incaricati e/o collaboratori che operano sotto la sua Responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

ART. 11  
(inadempienze)



L'ASUR/AV n. 1 si riserva il diritto della risoluzione della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte degli amministratori di CASA GODIO agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il DSM o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 12  
(durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dall'1/01/2014 e ha validità fino al 31/12/2014, salvo quanto previsto dall'art. 11) e diverrà efficace solamente in seguito all'adozione di apposito atto determinativo da parte della Direzione Generale ASUR pubblicato all'albo pretorio informatico ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013.

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'accreditamento istituzionale di cui in premessa oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

Nel caso in cui la struttura perdesse l'accreditamento istituzionale dovrà darne tempestiva comunicazione alla ASUR/AV1 che interromperà immediatamente i pagamenti e procederà al trasferimento degli utenti in altra struttura accreditata. Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dalla struttura, per il trattamento di pazienti in periodi per i quali la struttura non risulti accreditata ai sensi della L.R. 20/2000.

ART. 13  
(Modello Organizzativo della struttura)

La Residenza Psichiatrica "CASA GODIO" deve garantire per l'intero periodo contrattuale, così come dichiarato al momento del convenzionamento, la presenza delle seguenti figure:

- n.1 Direttore Sanitario, con Laurea in medicina e chirurgia Specializzazione in Psichiatria, per n. 16 h/sett;
- n. 1 Medico psichiatra per 30 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 30 h/sett;
- n. 1 Psicologo -psicoterapeuta per 30 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 30 h/sett;
- n. 1 Supervisore -psicoterapeuta per 240 minuti con 1 presenza settimanale - n. 4 h/sett;
- n.3 Educatori professionali per 84 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 98 h/sett;
- n. 5 Operatori socio-sanitari per 144 minuti die x Ospite x 7 gg - n. 168 h/sett;
- n.3 Infermieri Professionali per 84 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 98 h/sett;
- n. 2 Ausiliari-servizi alberghieri con presenza giornaliera 6 ore - n. 42 h/sett;
- n. 1 Addetto Segreteria con n. 18 h/sett;
- n. 1 Supervisore con accessi n° 3 - 4 volte nell'anno per n. 20 ore/anno

La Residenza Protetta "CASA GODIO" deve garantire per l'intero periodo contrattuale, così come dichiarato al momento del convenzionamento, la presenza delle seguenti figure:

- n.1 Coordinatore Responsabile, con Laurea in medicina e chirurgia, per n. 12 h/sett;
- n.3 Educatori professionali per 90 minuti die x Ospite x 6 gg. - n. 104 h/sett;
- n.5 Operatori socio-sanitari per 140 minuti die x Ospite x 7 gg - n. 164 h/sett;

- n.1 Infermieri Professionali per 20 minuti die x Ospite x 7 gg.- n. 24 h/sett;
- n. 1 Psicologo -psicoterapeuta , per n. 24 h/sett.

ART. 14  
(registrazione – norme finali)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Casa Godio  
Il Legale Rappresentante

Per l'Asur Area Vasta 1  
Il Direttore

**Allegato n.1 alla convenzione**

**Al Legale rappresentante**

\_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con il presente atto, l'ASUR Marche – Area Vasta 1, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento Organizzativo Privacy” dell'ASUR, adottato con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 487 del 13/06/2008,

**NOMINA**

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Solidale Cooperativa Sociale possa venire a conoscenza nell'espletamento delle Sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR- AV 1 nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandoLe i compiti di cui all'art.29 del D.Lgs. n. 196/2003.

La S.V. è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali, e in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'Allegato B “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza” per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la Sua diretta ed esclusiva responsabilità.

data \_\_\_\_\_

Il Direttore della AV 1

Per accettazione

Firma del Responsabile \_\_\_\_\_

